

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

55.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta e disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (1614) . . . . .	719
PRESIDENTE . . . . .	719, 724, 725
ACCREMAN . . . . .	724
COCCIA . . . . .	724
MUSOTTO, <i>Relatore</i> . . . . .	719, 720, 724
PENNACCHINI . . . . .	720, 724

La seduta comincia alle 10,30.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed

altri, e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvato, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 1973.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 5 febbraio scorso il relatore, onorevole Musotto, ha illustrato le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro incaricato, al termine della discussione sulle linee generali, di un esame preliminare degli articoli.

Dovremmo ora passare all'articolo 1 del progetto di legge.

MUSOTTO, *Relatore*. Onorevole Presidente, mi ero riservato di integrare, nel corso della discussione sugli articoli, la mia esposizione, per quanto attiene al problema dell'allargamento della gamma delle sanzioni penali e della revisione del sistema delle misure di sicurezza. Per una discussione più ordinata, chiedo tuttavia di poter svolgere alcune considerazioni, sui suddetti temi, prima che si passi all'articolo 1.

PRESIDENTE. A stretto rigore ella dovrebbe svolgere queste considerazioni nel corso della discussione dei singoli articoli cui esse si riferiscono. Poiché, tuttavia, questo suo intervento è vivamente atteso dai componenti la Commissione, ritengo che, in via eccezionale, la sua richiesta possa essere accolta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MUSOTTO, *Relatore*. La ringrazio, onorevole Presidente.

Prima di passare al tema delle sanzioni, vorrei brevemente illustrare alcuni altri emendamenti da me formulati sulla base dell'esame svolto dal gruppo di lavoro.

In primo luogo, proporrei di aggiungere, all'ultimo alinea dell'articolo 40 del progetto di legge, dopo le parole: « inerenti alla persona del colpevole », le seguenti: « esclusa quella prevista dall'articolo 89 ». Infatti, per quanto concerne il problema della comparazione delle circostanze, occorre domandarsi se nel giudizio debbano entrare anche le considerazioni circa la personalità dell'agente. Si pone infatti il gravissimo problema, cui accennerò soltanto, della semi infermità mentale prevista dall'articolo 89 del codice.

C'è poi il problema dell'articolo 47, che sostituisce l'articolo 82 del codice penale, in cui si regola il caso di offese a più di due persone e non anche quella di offesa a più di due persone oltre a quella a cui l'offesa era diretta. Una ipotesi da prendere in considerazione potrebbe essere quella di aggiungere, alla fine del quarto alinea, le parole « oltre quella alla quale l'offesa era diretta ».

Per l'articolo 46, che sostituisce l'articolo 81 del codice penale, oltre a quelle precedentemente prospettate si profila un'altra soluzione: poiché il problema del concorso del reato continuato darebbe luogo a gravi inconvenienti, si potrebbe stabilire che alla stessa pena soggiace chi, anche in tempi diversi, commetta azioni violente della stessa indole.

Inoltre, il testo approvato dal Senato nulla dice circa l'ipotesi di pene di specie diversa. Nel caso, cioè, in cui siano stati commessi più reati, uno dei quali, ad esempio, implichi la pena della reclusione, e uno quella della multa, il progetto di legge non affronta il problema, che invece, nell'applicazione pratica, è uno dei più importanti. Infatti alla eterogeneità del reato corrisponde la eterogeneità della sanzione. Attualmente il magistrato (poniamo il caso di un individuo che sia imputato di omicidio e di contrabbando) triplica la pena maggiore, ma non considera più la multa. Una soluzione potrebbe essere che, se con-

corrono non più di due reati punibili con pene di specie diverse, non si applica nessun aumento di pena per la violazione più grave, e la pena per la violazione meno grave viene ridotta alla metà; se invece concorrono più di tre reati punibili con pene di specie diversa, la pena per la violazione più grave è aumentata sino al triplo e sono ridotte sino alla metà le pene per le violazioni meno gravi.

Propongo altresì di non sopprimere l'articolo 90 del codice penale, per le ragioni ampiamente svolte nella discussione sulle linee generali.

L'articolo 69 del progetto di legge prevede la soppressione dell'articolo 159 del codice penale, relativo ad alcune ipotesi di sospensione della prescrizione: a questo proposito ho già accennato come sia invece utile mantenere in vita la differenza tra sospensione e interruzione. Nell'articolo 70 del progetto di legge le ipotesi di sospensione attualmente previste dall'articolo 159 del codice vengono considerate ipotesi di interruzione. Al riguardo è stato suggerito di valutare se convenga o meno annoverare tra le cause interruttive della prescrizione anche la comunicazione giudiziaria.

PENNACCHINI. La comunicazione giudiziaria non può essere una causa interruttiva.

MUSOTTO, *Relatore*. C'è poi il problema della sospensione della pena che tratteremo quando parleremo dell'ampliamento della gamma delle sanzioni penali.

In relazione al cambiamento dei termini della prescrizione si è ritenuto di proporre un emendamento all'articolo 78 del progetto di legge: con tale emendamento si chiede di sostituire il primo e il secondo capoverso del nuovo testo dell'articolo 172 del codice penale con i seguenti: « La pena della reclusione non superiore a trenta anni si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta ed in ogni caso, non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di 10 anni ».

All'articolo 81, in relazione all'articolo 177 del codice penale, si chiede di sostituire le parole: « dell'articolo 229, primo comma, n. 2 » con le altre: « del numero 2 della prima parte dell'articolo 230 ».

Rimane poi il problema relativo all'emendamento all'articolo 87 (sostitutivo

dell'articolo 204 del codice penale). Si è proposta una modifica di questo articolo in conseguenza della nuova formulazione del primo capoverso dell'articolo 222 del codice penale, con il quale si è soppressa l'ipotesi di pericolosità presunta precedentemente prevista. Occorrerebbe allora sopprimere anche il primo capoverso del nuovo testo dell'articolo 204 del codice: questo suggerimento è venuto dal presidente della commissione giustizia del Senato. Devo per altro far rilevare che nel nuovo testo della parte generale del codice, malgrado le enunciazioni di principio, sono rimaste alcune ipotesi di pericolosità sociale presunta, per cui, se dovessimo approvare questo emendamento, dovremmo rivedere anche il testo degli articoli 219, 220, ecc. del codice.

Ho inoltre predisposto una serie di emendamenti all'articolo 97 del progetto di legge, sostitutivo dell'articolo 576 del codice penale.

Il primo è del seguente tenore: Al secondo alinea, dopo il numero 2), aggiungere il seguente: « 3) per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato »; e conseguentemente sopprimere il numero 5) del terzo alinea.

Nel numero 2 del primo gruppo (pena da ventisette a quaranta anni) figura l'ipotesi di chi cagiona la morte di una persona nell'atto di commettere uno dei delitti preveduti nei numeri 1) e 2) del primo capoverso dell'articolo 519 (violenza carnale) e negli articoli 628 (rapina), 629 (estorsione) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); mentre nel numero 5) del secondo gruppo (pena da ventiquattro a trenta anni) figura l'ipotesi di chi cagiona la morte di una persona per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo, ovvero la impunità di un altro reato.

In verità, non si può accettare la diversità di trattamento adottata dal progetto di legge. L'ipotesi di chi commette un omicidio per « eseguire od occultare » non è da considerare meno grave dell'ipotesi del cagionare la morte « nel commettere ».

Un secondo emendamento è così formulato: Al terzo alinea, sostituire i numeri 6) e 7) con il seguente: « 6) dall'associato a delinquere o dal latitante, per sottrarsi

all'arresto, alla cattura od alla carcerazione ».

Le ragioni della modifica proposta sono le seguenti:

a) se il soggetto è latitante, è ovvio che egli commette il fatto « durante la latitanza »; perciò, è inutile menzionare ancora questo requisito;

b) non si spiega perché solo per l'associato a delinquere e non pure per il latitante l'omicidio dovrebbe essere aggravato se commesso per sottrarsi alla carcerazione. Oltre tutto, sembra più grave il caso di chi uccida per sottrarsi alla carcerazione, che non il caso di chi uccida per sottrarsi all'arresto o alla cattura.

Infine, ritengo che convenga sostituire le parole: « da 21 a 27 anni » con le altre: « da ventuno a ventisette anni ». Ciò al fine di indicare la misura della pena in lettera e non in cifre, adeguandosi così alla generale tecnica espressiva del codice penale e dello stesso progetto di legge.

Si rende infine necessario prevedere una *vacatio legis* più lunga del normale, in quanto il progetto modifica profondamente alcuni istituti: propongo quindi che la legge entri in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Avrei esaminato così tutte le proposte di modifica concordate nel gruppo informale di lavoro. Rimane il problema, particolarmente dibattuto, dell'allargamento del quadro, o della gamma, delle sanzioni penali. Il Senato non ha in alcun modo posto questo problema, o lo ha trattato soltanto sotto il profilo della *probation*, mentre dopo l'approvazione da parte sua del progetto di legge si sono fatte vive alcune voci secondo le quali il problema dovrebbe essere rivisto.

Il problema è stato posto in particolare dal ministro Zagari nel suo intervento nella discussione sulle linee generali. Occorre rivedere, egli ebbe modo di rilevare, il sistema delle sanzioni per procedere ad un allargamento della gamma delle sanzioni stesse e non costruire il sistema repressivo soltanto sulla pena detentiva, che nell'attuale ordinamento costituisce la principale e più diffusa sanzione.

Il problema è stato poi ripreso ed ampiamente trattato in molti altri interventi nel corso della discussione sulle linee generali. Concordemente si è voluta sottolineare l'esigenza di ampliare il quadro delle sanzioni, per creare nuovi e più efficaci strumenti di lotta contro il delitto.

Ora, a me pare che il problema dell'allargamento della gamma delle sanzioni vada considerato sotto due diversi profili. Da una parte, si mirerebbe a creare accanto alla pena detentiva nuovi tipi di pene; dall'altra, si mirerebbe a determinare misure alternative alla pena carceraria.

Si tratta, in definitiva, di due modi diversi di considerare il problema, muovendo tuttavia dallo stesso presupposto e cioè dal rifiuto di considerare la pena carceraria come sanzione fondamentale e centrale dell'intero apparato sanzionatorio.

La verità è che, si sostiene, la pena carceraria è travagliata da una profonda crisi. Così come è finito nel secolo scorso, è stato detto, il tempo dei ceppi e della gabbia o del pozzo, così ora si deve considerare finito anche il tempo della pena carceraria.

La pena detentiva, è stato chiarito, ha fatto il suo tempo, come hanno fatto il loro tempo le pene corporali che furono soppiantate dalla pena detentiva.

In primo luogo, si è sostenuto che la crisi della pena va ricollegata alla nuova dimensione che il concetto di pena va assumendo in quasi tutte le legislazioni moderne. L'assunzione di finalità rieducative nel concetto di pena deve necessariamente portare ad una profonda revisione di tale concetto. E soprattutto nel momento della esecuzione che appare con tutta evidenza la insufficienza del concetto di pena carceraria come strumento di lotta contro il delitto. Per organizzare un valido sistema contro il delitto, nel momento della esecuzione, occorre mirare alla rieducazione del reo, al suo recupero sociale. La rieducazione, è concordemente riconosciuto, rappresenta il più efficace strumento di lotta contro il fenomeno della recidiva. Questo movimento di pensiero ha portato appunto alla riforma dell'ordinamento penitenziario che si ispira essenzialmente al principio che l'autore del reato non va considerato come individuo da perseguire e punire, ma come soggetto da recuperare socialmente.

Dallo stesso principio occorre muovere per procedere ad una revisione del sistema sanzionatorio nel senso di sottoporre ad una revisione generale la nostra legislazione per considerare, accanto alla pena, altre sanzioni o per indicare misure che si pongano come alternativa alla pena carceraria.

Storicamente la pena carceraria ha assunto il ruolo di strumento di lotta contro il delitto con l'affermarsi del principio di

libertà, allorché cioè l'idea di libertà assunse nella coscienza dei consociati il valore di un bene preminente.

La pena come privazione della libertà personale, in definitiva, si ricollega all'affermazione del concetto di libertà, nel senso che fin quando la libertà, così come oggi è considerata, era un bene di poca rilevanza, la sua privazione non poteva assurgere a sanzione con contenuto affittivo ed intimidativo. E invece con l'affermazione del principio di libertà che la pena carceraria acquista efficacia intimidativa e diventa, perciò, strumento di lotta contro il delitto.

Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a particolari situazioni in cui la pena come restrizione della libertà personale appare insufficiente e inadeguata, o perché non è più avvertita nella sua affittività, o perché non ha valore rieducatorio. Valore rieducatorio, si ritiene, non ha sicuramente nelle ipotesi del delinquente primario che deve scontare pene brevi, perché l'ambiente del carcere è deleterio e pericoloso e può trasformare un soggetto recuperabile in un soggetto socialmente irrecuperabile.

La dannosità delle pene detentive di breve durata è oggi concordemente riconosciuta. Occorre sottrarre, si sostiene, il delinquente primario all'azione corruttrice dell'ambiente carcerario, per non rendere probabile la sua recidività.

Per quanto concerne l'aspetto della affittività della pena carceraria, è stato rilevato che per determinati delitti la restrizione della libertà personale deve considerarsi inidonea e insufficiente, e, perciò, uno strumento di pena assolutamente inadeguato. C'è tutta una serie di ipotesi di delitti in ordine alla quale potrebbero essere molto più efficaci sanzioni ontologicamente diverse.

Noi consideriamo, per esempio, come pene soltanto accessorie determinate incapacità, determinate situazioni di privazione di diritti che molte volte hanno una efficacia affittiva incomparabilmente più vasta, più penetrante, più profonda delle cosiddette pene principali. Oggi, accanto al diritto di libertà, hanno acquistato particolare valore ed importanza altri beni giuridici; la cui privazione o restrizione assume un decisivo contenuto affittivo. Lo Stato, si ritiene, potrebbe appunto considerare la restrizione di questi beni giuridici accanto alla restrizione del bene della libertà fisica, per realizzare una valida lotta contro il delitto. E all'allargamento si procederebbe senza snaturare o deformare il concetto di pena.

La libertà fisica, di locomozione non è che uno dei tanti beni della vita; ve ne sono tanti altri che oggi hanno raggiunto una importanza caratteristica, essenziale e determinante. La privazione di tali beni avrebbe senza dubbio effetti di coazione psicologica pari a quello della privazione della libertà fisica.

Va rilevato, infine, che se si pervenisse a considerare accanto alla pena carceraria nuove forme di pena si potrebbe mirare alla « individualizzazione » della sanzione nel momento della previsione legislativa. In verità, nel fondo di molte norme penali è facile rintracciare la rappresentazione di un determinato tipo di autore, nel senso che, pur essendo la pena ancorata alla condotta dell'agente, tuttavia è possibile desumere, dalla descrizione della condotta stessa, un determinato tipo di autore. Sicché, il legislatore potrebbe, nella scelta della sanzione, tenere conto del tipo di autore che la fattispecie esprime.

In verità, se è fondato sottolineare la profonda trasformazione che ha subito il concetto di pena, tuttavia non mi pare possa condividersi, allo stato attuale, la tesi che la pena carceraria sia uno strumento legislativo superato e, perciò, da abolire. Concordemente si riconosce che per le forme più gravi di delinquenza il problema della pena carceraria non si pone.

Si porrebbe per le pene di breve durata; ma per le pene di breve durata ci soccorre l'istituto della sospensione condizionale della pena, che è ispirato appunto all'esigenza di sottrarre il delinquente primario all'ambiente deleterio del carcere.

Per ciò che concerne l'altro aspetto della insufficienza ed inadeguatezza della pena carceraria in ordine a determinati delitti di non grave entità, si potrebbero inserire nell'applicazione della sospensione condizionale della pena alcune restrizioni che consentirebbero di rendere più efficace la funzione intimidativa della pena e, nello stesso tempo, si assicurerebbe alla pena stessa la sua funzione rieducativa.

Sicché, per il problema dell'allargamento delle sanzioni considerato sotto il primo aspetto, come precedentemente chiarito, si potrebbero prevedere accanto alla pena carceraria l'arresto domiciliare o arresto in casa, la libertà vigilata, il servizio di pubblica utilità e la confisca accanto alla multa e all'ammenda.

L'altro aspetto del problema dell'allargamento della gamma delle sanzioni, cioè del-

la previsione di misure alternative alla pena, mi pare che sia stato in parte affrontato dalla riforma dell'ordinamento penitenziario con la previsione dell'istituto dell'affidamento in prova e del regime di semi-libertà. Sarebbero, queste, misure alternative alla pena che trovano attuazione nel momento della esecuzione. Ora si propone che tali misure alternative alla pena vengano considerate anche nel momento in cui il giudice della cognizione procede alla irrogazione della pena.

Sotto questo profilo si propone di introdurre nel nostro sistema l'istituto della *probation*.

Come è noto, la *probation*, che potrebbe definirsi come istituto probatorio condizionale, si fonda sull'idea che un singolo episodio criminoso può rappresentare un episodio del tutto eccezionale nella vita di un individuo, sì che l'applicazione della pena detentiva potrebbe, in tal caso, essere controproducente ai fini del suo recupero e, in ultima analisi, della stessa difesa sociale.

È noto, altresì, che l'istituto della *probation* nei diversi ordinamenti giuridici che l'adottano si presenta sotto varie forme, e cioè o come sospensione dell'azione penale o come sospensione della pronuncia della sentenza o, infine, come sospensione della esecuzione della sentenza.

Va anche rilevato che l'istituto opera rispetto ai delinquenti primari e rispetto ai delitti meno gravi.

Ora noi abbiamo nel nostro ordinamento giuridico un istituto analogo alla *probation*, e cioè l'istituto della sospensione condizionale della pena. Anche il perdono giudiziale può riportarsi allo schema della *probation*. E va ricordato che nei paesi anglosassoni si è arrivati alla *probation* muovendo dalla sospensione condizionale della pena. Lo stesso è avvenuto in Francia e in Belgio. Ma, a differenza della *probation*, il nostro istituto non prevede alcuna assistenza o trattamento per il soggetto sottoposto a prova.

Anche l'istituto della sospensione condizionale muove dallo stesso presupposto da cui muove la *probation*, quello cioè di sottrarre all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere chi delinque per la prima volta e sul presupposto di una prognosi di non recidività. Ma, a differenza della sospensione condizionale della pena, la *probation* è una forma controllata o assistita di sottra-

zione dei delinquenti alla pena detentiva, perché si intende aiutare il soggetto messo alla prova. Ecco perché si ritiene la *probation* un istituto di più pregnante socialità rispetto alla sospensione condizionale della pena.

Sicché, se noi integreremo con obblighi e prescrizioni « individualizzati » l'istituto della sospensione condizionale della pena, avremo risolto anche il problema dell'allargamento della gamma delle sanzioni sotto il profilo della previsione di misure alternative alla pena carceraria. Il giudice, allora, nel pronunciare la sospensione condizionale della pena potrebbe imporre al condannato determinati obblighi come, ad esempio, di seguire un corso di istruzione, o di sottoporsi ad una cura disintossicante, od anche di prestare servizi civili a favore della comunità, ecc.

Per concludere, quindi, il problema dell'allargamento del quadro delle sanzioni, considerato nei suoi due aspetti, potrebbe risolversi con il prevedere nuovi tipi di pena, con l'introdurre prescrizioni od obblighi nella sospensione condizionale della pena, e ciò al fine di rendere più efficace la pena nelle ipotesi in cui essa appare inadeguata e insufficiente e al fine di assicurare che la stessa operi come emenda anche nelle ipotesi in cui non venga inflitta (perdono giudiziale) o nelle ipotesi in cui si infligga e non si sconti (sospensione condizionale della pena).

Un trattamento di assistenza potrebbe prevedersi, infine, anche per le ipotesi di liberazione condizionale.

L'altro problema, attinente al sistema sanzionatorio, riguarda la previsione delle misure di sicurezza accanto alle pene.

La tradizionale distinzione tra pene e misure di sicurezza non avrebbe, si sostiene, più ragione di essere. Il sistema del « doppio binario », è stato rilevato, non trova alcuna giustificazione con l'assunzione nel concetto di pena di finalità di prevenzione speciale.

Affrontare un problema così vasto e complesso ci porterebbe molto lontano e sicuramente non sarebbe agevole pervenire ad una soluzione rapida e soddisfacente. Se però non si ritiene possibile, allo stato attuale, procedere alla unificazione, è possibile, tuttavia, unificare pene e misure di sicurezza nella concreta realizzazione, nelle ipotesi, cioè, di imputabili o semi imputabili pericolosi. In verità, la persona umana, è stato

rilevato, non si può dividere in compartimenti stagni e il sistema dualistico aggrava inutilmente e irrazionalmente la posizione del reo.

Concludo invitando la Commissione a manifestare sui problemi dianzi prospettati un chiaro orientamento, su cui incardinare la riforma in oggetto.

**PRESIDENTE.** Non è consentito, tuttavia, riaprire la discussione sulle linee generali.

**ACCREMAN.** Onorevole presidente, per quanto concerne il seguito della discussione, vorrei esprimere una opinione del tutto personale, che non so se sia condivisa dai colleghi del gruppo comunista.

Siccome la esposizione odierna del relatore si è portata avanti una problematica sulla quale si era soffermata la Commissione nella discussione sulle linee generali, ma sulla quale il gruppo di lavoro non ha definito la sua posizione, si potrebbero esprimere delle opinioni su tale problematica nel corso della discussione sull'articolo 1, che avverrà nella prossima seduta dedicata alla riforma del primo libro del codice penale.

Quando si fosse preso un orientamento su quei due punti (allargamento della gamma delle pene e unificazione del « doppio binario »), si potrebbe dedicare una seduta alla materia corrispondente a ciascun titolo del libro primo del codice ed in otto settimane il nostro elaborato potrebbe essere portato a termine.

**MUSOTTO, Relatore.** Sono d'accordo. A mio avviso, anzi, si potrebbe iniziare subito dal titolo I del libro I del codice penale, senza attendere la prossima seduta. L'urgenza del provvedimento impone infatti di portare avanti e concludere senza ulteriori ritardi la discussione degli articoli.

**COCCIA.** Concordo sull'urgenza. Ritengo tuttavia più opportuno rinviare alla prossima settimana la discussione degli articoli.

**PENNACCHINI.** È opportuno tener presente che le decisioni che assumeremo in relazione ai temi prospettati dal relatore nella seduta odierna avranno riflessi su gran parte delle disposizioni contenute nel libro I del codice penale.

---

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1975

---

**PRESIDENTE.** Credo allora che converrà iniziare nella prossima settimana la discussione degli articoli. Arrivati a quelli relativi alle sanzioni, vi potrà essere un primo confronto, attraverso un'approfondita discussione sull'articolo 8 del progetto di legge, al quale si potrebbe dedicare anche un'intera seduta. Successivamente si accan-  
toneranno, se necessario, gli articoli (a partire proprio dall'articolo 8) per i quali si appaleserà necessario un ulteriore approfondimento, eventualmente anche in seno al gruppo di lavoro, e si passerà nel frattempo agli altri articoli.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO